

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'Italia

Firmato digitalmente da



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

**Manuale per la compilazione delle
Segnalazioni di Vigilanza per gli
Intermediari Finanziari, per gli
Istituti di pagamento e per gli IMEL**

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL

Circolare n. 217 del 5 agosto 1996

Aggiornamenti ()*:

1° Aggiornamento del 24 luglio 1998: Utilizzo dell'Euro nelle segnalazioni di vigilanza (Indice, pagg. 1 e 2; Avvertenze generali, pagg. da 1 a 6, 15 e 16; Sez. I, pagg. 1.13 e 1.14, da 3.15 a 3.18; Sez. II, pagg. 1.5 e 1.6, 5.7 e 5.8, 5.15 e 5.16, 7.3 e 7.4; Sez. V, pagg. da 3.11 a 3.16; Sez. VI, pagg. da 1.7 a 1.10; da 3.11 a 3.14; Sez. VII, pagg. 1.3 e 1.4, 3.3 e 3.4, decorrenza gennaio 1999); nuovi criteri di classificazione della clientela per settori di attività economica (Sez. VI, pagg. 3.3 e 3.4, decorrenza luglio 1998).

2° Aggiornamento del 15 gennaio 1999: Limiti alla concentrazione dei rischi (Sez. VI, pagg. da VI.1.3 a VI.1.5; Sez. VIII, pag. VIII.4.4).

3° Aggiornamento del 29 novembre 2001: Passaggio all'euro (Avvertenze generali, pag. 1, decorrenza 1° gennaio 2002).

4° Aggiornamento del 10 gennaio 2002: Segnalazioni di Vigilanza delle Società per la cartolarizzazione (Parte I, Avvertenze generali pag.1, Parte II: Società per la cartolarizzazione da Sez. I a Sez. III).

5° Aggiornamento del 30 gennaio 2004: Ristampa integrale.

6° Aggiornamento del 10 gennaio 2005: Crediti ristrutturati (Parte I, Avvertenze generali, pagg. 3, 4, 38; pagg. da II.1.20 a II.1.26, da II.4.3 a II.4.8, da II.5.26 a II.5.27, da II.6.11 a II.6.21).

7° Aggiornamento del 14 febbraio 2008: Ristampa integrale.

8° Aggiornamento del 16 dicembre 2009: Ristampa integrale.

9° Aggiornamento del 2 febbraio 2011: Segnalazioni degli istituti di pagamento (Indice pagg. da I a IV; Avvertenze generali, pagg. da 1 a 34; Sezione I pagg. da I.1.4 a I.1.11, pag. I.2.5, I.2.13; Sezione II pagg. da II.1.3 a II.1.5, pagg. da II.1.9 a II.1.10, pag. II.1.12, II.1.14, pagg. da II.2.3 a II.2.7, pagg. da II.2.12 a II.2.15, pagg. da II.2.17 a II.2.19, pag. II.2.22, II.2.24, pagg. da II.3.1 a II.3.6, pag. II.4.5, II.4.11, II.5.3, II.5.7, II.5.11, II.5.12, II.5.14, II.6.3, II.7.7, II.8.16, II.8.17, II.8.20, II.8.21, II.9.22, II.9.23, II.9.34, II.11.3, pagg. da II.12.1 a II.12.64; Sezione III pag. III.2.5, III.2.6, III.2.21; pagg. da III.3.13 a III.3.17; Sezione IV pagg. da IV.1.1 a IV.7.5).

10° Aggiornamento del 24 luglio 2012: Ristampa integrale.

Con il presente aggiornamento sono state introdotte le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici:
52014.17, 52014.19, 52030.06, 52030.12, 52054.20, 52054.22, 52252.01, 52252.03, 52273,52275, 52295, 52363.12, 52363.15, 52365.12, 52365.15, 52430, 52482.09, 52482.11, 52482.19, 52482.21, 52482.33, 52503, 58170, 58633, 58635, 58640, 58642, 58645, 58650, 58675, 58770, 59716, 59718, 59730.10, 59730.40, 52814.17, 52814.19, 52830.06, 52830.12, 52854.20, 52854.22.

Inoltre sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici:
52014.18, 52030.04, 52252.02, 52054.18, 52294, 52363.14, 52365.14, 52482.10, 52482.20, 52482.34, 52501, 59730.08, 52814.18, 52830.04, 52854.18.

11° Aggiornamento del 16 luglio 2013: pagine modificate: **Avvertenze Generali:** pagg. da 1 a 44; **Sezione I:** da I.1.8 a I.1.11, I.2.5, da I.2.16 a I.2.17; **Sezione II:** II.2.3, II.2.7, II.2.12, da II.2.17 a II.2.18, da II.2.25 a II.2.30, da II.4.3 a II.4.17, da II.4.20 a II.4.24, da II.7.8 a II.7.10, da II.7.13 a II.7.24, da II.7.31 a II.7.33, da II.8.3 a II.8.4, da II.8.6 a II.8.9, II.8.11, da II.8.13 a II.8.26, da II.8.30 a II.8.34, da II.9.10 a II.9.17, II.9.37, II.9.39, da II.9.41 a II.9.43, da II.11.1.1 a II.11.2.17, da II.13.1 a II.13.8, **Sezione III:** da III.2.3 a III.2.4.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo: **Sezione II:** da II.4.18 a II.4.19, II.8.5, II.8.10, II.8.12, da II.8.27 a II.8.29, da II.8.35 a II.8.37, da II.9.18 a II.9.36, II.9.38, II.9.40.

Con il presente aggiornamento sono state introdotte le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici:
52010.01, 52010.03, 52010.23, 52012.21, 52012.23, 52054.21, 52054.24, 52151, 52158 da 02 a 06, 40754, 40756, 40758, 52190, 52192, 52194, 52251, 52253, 52258, 52263, 52276, 52278, 52363.29, 52363.31, 52365.29, 52365.31, 52367.29, 52367.31, 52369.29, 52369.31, 52380, 52382, 52384, 52386, 52388, 52390, 52392, 40728, 52396, 46386.19, 46386.21, 58100, 58115, 52401, 58135, 58218, 58117, 58230, 52420 da 14 a 20, 52429, 52431, da 52601 a 52607, 58403, 52622, 58410, 58415, 58420, 58425, 58430, 52628, 58440, 58445, 52632, 58465, da 55300 a 55310.

Inoltre sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici:
52010.02, 52010.22, 52012.22, 52054.22, 52150, 52158.00, 52172.02, 52172.04, 52252, 52273, 52275, 52363.30, 52365.32, 52367.30, 52369.30, 46386.20, 46590, 46386.20, 46590, 52420 da 02 a 12, 52428, 46560, 46565.

12° Aggiornamento del 30 settembre 2014: pagine modificate: **Avvertenze Generali:** pagg. da 2 a 7, 12, 35, 40, 42, 44, **Sezione II:** II.2.29, da II.4.1 a II.4.12, da II.4.15 a II.4.31, da II.7.8 a II.7.26, II.9.36, da II.12.11 a II.12.12, da II.12.20 a II.12.21, da II.12.30 a II.12.33, da II.12.37 a II.12.39, da II.12.41 a II.12.43, da II.12.49 a II.12.51, da II.12.71 a II.12.72, II.12.74, da V.3 a V.4.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo: **Avvertenze Generali:** da 8 a 11, da 13 a 34, da 36 a 39, 41, 43, da 45 a 46, **Sezione II:** da II.4.13 a II.4.14, da II.4.32 a II.4.40, da II.7.27 a II.7.41, da II.12.34 a II.12.36, II.12.40, da II.12.44 a II.12.48, da II.12.52 a II.12.70, II.12.73, II.12.75.

Con il presente aggiornamento sono state introdotte le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici:
46570.11, 46570.12, 46570.13, 46570.124, 46570.26, 46570.28, 52255, 52253 da 06 a 16, 52259, 46575 da 16 a 50, 52261, 52265, 52263 da 08 a 30, 52267, 52269, 58081, 58265.01, 58265.03, 58265.05, 58265.07, 58265.09, 58265.10, 58265.11, 58265.13, 58735.

Inoltre sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici:
52253.02, 52253.04, 46575 da 08 a 14, 52263 da 02 a 06, 58625.02, 58625.04, 58625.06, 58625.08.

13° Aggiornamento del 20 gennaio 2015: pagine modificate: **Avvertenze Generali:** pagg. da 2 a 6, da 11 a 12, 19, da 22 a 29, da 41 a 42 **Sezione I:** da I.1.4 a I.1.10 **Sezione II:** II.1.13, da II.2.14 a II.2.15, da II.2.22 a II.2.23, II.4.26, II.7.3, da II.7.27 a II.7.29, II.7.31, da II.7.33 a II.7.34, da II.7.37 a II.7.39, da II.8.3 a II.8.23, da II.8.32 a II.8.37, da II.8.43 a II.8.46, II.9.30, II.11.1.3, II.11.1.6, II.11.2.3, II.11.2.5, da II.11.2.8 a II.11.2.9.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo: **Avvertenze Generali:** da 7 a 10, da 13 a 18, da 20 a 21, da 30 a 40, da 43 a 48 **Sezione I:** da I.1.11 a I.1.22 **Sezione II:** II.4.27, II.7.4, a II.8.24 a II.8.31, da II.8.38 a II.8.42, da II.11.1.4 a II.11.1.5, II.11.2.4, da II.11.2.6 a II.11.2.7.

Con il presente aggiornamento sono state introdotte le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici:
46570.11, 46570.12, 46570.13, 46570.124, 46570.26, 46570.28, 52255, 52253 da 06 a 16, 52259, 46575 da 16 a 50, 52261, 52265, 52263 da 08 a 30, 52267, 52269, 58081, 58265.01, 58265.03, 58265.05, 58265.07, 58265.09, 58265.10, 58265.11, 58265.13, 58735.

Inoltre sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici:
52120, 52326, 52330, 52334, 52340, 52342, 52360, 52361, 52363, 52365, 52367, 52369, 52380, 52382, 52384, 52386, 52372, 52376, 52396, 46422.

14° Aggiornamento del 30 giugno 2015: pagine modificate: **Avvertenze Generali:** pagg. da 1 a 2, da 4 a 7, da 14 a 15, da 18 a 20, 24, da 28 a 29, 31, da 37 a 48 **Sezione I:** I.1.10 **Sezione II:** II.2.5, II.2.18, da II.4.40 a II.4.42, II.5.3, da II.5.14 a II.5.15, II.6.3, II.7.23, da II.8.3 a II.8.5, II.8.40, II.9.22, II.9.29, II.9.38, II.10.3, II.11.1.3, da II.11.6 a II.11.9, II.11.2.3, II.11.2.5, da II.11.2.8 a II.11.2.14, II.12.4, da II.12.36 a II.12.37, da II.14.1 a II.14.6 **Sezione III:** III.1.6, da III.1.8 a III.1.11, da III.1.20 a III.1.21, da III.2.3 a III.2.8, da III.2.10 a III.2.13, da III.2.21 a III.2.22, da III.3.13 a III.3.14 **Sezione IV:** da IV.1 a IV.2.

È istituita la Sezione IV T denominata “PATRIMONIO DI VIGILANZA E REQUISITI PATRIMONIALI – SEGNALAZIONE TRANSITORIA”, che contiene le medesime voci segnaletiche e le medesime istruzioni di compilazione presenti nella Sezione IV “PATRIMONIO DI VIGILANZA E REQUISITI PATRIMONIALI” in vigore prima del presente aggiornamento.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo: **Avvertenze Generali:** 3, da 8 a 13, da 16 a 17, da 21 a 23, da 25 a 27, 30, da 32 a 36 **Sezione I:** da I.1.11 a I.1.24 **Sezione II:** da II.5.3 a II.5.15, da II.7.24 a II.7.26, II.8.6, da II.8.41 a II.8.45, da II.11.2.6 a II.11.2.7, da II.12.38 a II.12.76.

Con il presente aggiornamento sono state introdotte le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici:
52014.13, 52014.21, 52279, 52281, 52283, 46540.19, 46540.21, 46540.23, 46540.25, 52296.11, 52298.21, 52298.23, 46319.01, da 58560.10 a 58560.38, 52652, 52654, 52658, 52444.01, 52444.07, 52448.05, 52448.19, 52450.07, 52452.05, 52452.09, 52452.25, 52452.29, 52452.45, 52452.49, 52470.11, 52472.00, 52482.29, 52482.31, 52484.09, 52486.13, 52488.01, 52488.07, 52492.03, 52492.11, 52494.07, 52496.05, 52496.09, 52496.25, 52496.29, 52496.45, 52496.49, 52512.09, 52514.00, 47048.00, 47052.00.

Inoltre sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici:
52014.19, 46535, 46540.20, 46540.22, 46540.24, 46540.26, 46540.28, 46540.30, 52280, 52282, 52296.12, 52296.14, 52298.22, 52298.24, 52298.26, 52298.28, 46382, 46319.02, 46319.30, da 58560.02 a 58560.08, 52444.02, 52444.04, 52444.08, 52444.10, 52448.06, 52448.08, 52448.20, 52448.24, 52450.08, 52450.10, 52452.04, 52452.06, 52452.08, 52452.24, 52452.26, 52452.28, 52452.44, 52452.46, 52452.48, 52470.06, 52470.12, 52472.02, 52472.04, 52482.30, 52484.10, 52484.12, 52486.14, 52486.16, 52488.02, 52488.04, 52488.08, 52488.10, 52492.04, 52492.06, 52492.12, 52492.14, 52494.08, 52494.10, 52496.04, 52496.06, 52496.08, 52496.24, 52496.26, 52496.28, 52496.44, 52496.46, 52496.48, 52512.04, 52512.10, 52514.02, 52514.04, 47048.02, 47048.04, 4705202, 47052.04.

15° Aggiornamento del 20 dicembre 2016: pagine modificate: **Avvertenze Generali:** pagg. da 24 a 25, da 28 a 30, da 40 a 41 **Sezione I:** da I.1.10 a I.1.11 **Sezione II:** II.1.3, da II.1.7 a II.1.9, II.6.3, II.7.8, II.7.27, da II.8.3 a II.8.14, II.8.16, II.8.18, II.8.20, II.8.22, da II.8.24 a II.8.26, da II.8.28 a II.8.29, da II.8.34 a II.8.35, II.10.3, II.12.5.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo: **Avvertenze Generali:** 42 **Sezione II:** II.8.17, II.8.19, II.8.21, II.8.23, II.8.27, da II.8.30 a II.8.33, da II.8.36 a II.8.46, da II.12.6 a II.12.77.

È istituita la Sottosezione 15 denominata “OPERAZIONI DI MICROCREDITO” nell’ambito della Sezione II “ALTRE INFORMAZIONI” con le relative voci aventi i seguenti codici: 67726, 67728, 67748, 67730, 67732, 67740, 67744 (da pag. II.15.1 a II.15.12).

Con il presente aggiornamento sono state introdotte anche le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici: 52391.48, 52507.

INDICE

Avvertenze generali

1. Premessa	1
2. Termini e modalità di trasmissione delle segnalazioni	2
2.1 Segnalazioni degli intermediari finanziari	2
2.2 Segnalazioni degli Istituti di pagamento e degli IMEL	6
2.3 Segnalazioni delle agenzie di prestito su pegno.....	7
3. Schemi delle segnalazioni.....	8
4. Distribuzione per area e per comparti di attività economica	8
5. “Residenti-Non Residenti” e “Euro-Valuta”	9
6. Vita residua.....	10
7. Qualità del credito.....	23
8. Factoring.....	30
9. Altre cessioni di crediti.....	33
10. Leasing finanziario	33
11. Credito al consumo	34
12. Servizi di pagamento e moneta elettronica	35
12.1 Carte di credito	36
12.2 Carte di debito	36
12.3 Money transfer	36
12.4 Conto di pagamento.....	37
12.5 Moneta elettronica.....	37
13.Rapporti con imprese del gruppo.....	37
14.Fondi di terzi in amministrazione.....	38
15.Operazioni in “Pool”	39
16.Attività proprie e cedute non cancellate	40
17.Codice operazione di cartolarizzazione e attività di servicing	40
18. Finalità del credito	41
19. Tipo approccio	42
ALLEGATO A - Schema di sintesi della periodicità delle segnalazioni degli Intermediari finanziari	43

ALLEGATO B - Schema di sintesi della periodicità delle segnalazioni degli Istituti di pagamento e degli IMEL.....	45
ALLEGATO C - Schema di sintesi della periodicità delle segnalazioni delle agenzie di prestito su pegno	46
ALLEGATO D - FAC-SIMILE DI Lettera di attestazione	47

Sezione I
DATI PATRIMONIALI

Sottosezione 1 - Attivo	I.1.1
Sottosezione 2 - Passivo	I.2.1

Sezione II
ALTRE INFORMAZIONI

Sottosezione 1 - Leasing.....	II.1.1
Sottosezione 2 - Factoring e altre cessioni.....	II.2.1
Sottosezione 3 - Credito al consumo	II.3.1
Sottosezione 4 - Garanzie e impegni	II.4.1
Sottosezione 5 - Altre attività finanziarie	II.5.1
Sottosezione 6 - Rapporti con società del gruppo.....	II.6.1
Sottosezione 7 - Cartolarizzazioni	II.7.1
Sottosezione 8 - Qualità e flussi	II.8.1
Sottosezione 9 - Dati integrativi	II.9.1
Sottosezione 10 - Saldi medi	II.10.1
Sottosezione 11 Vita residua – Parte prima - Rischio di liquidità –	II.11.1.1
Sottosezione 11 - Vita residua – Parte seconda – Rischio di tasso di interesse.....	II.11.2.1
Sottosezione 12 - Servizi di pagamento e moneta elettronica	II.12.1
Sottosezione 13 - Perdite storicamente registrate sulle posizioni in <i>default</i>	II.13.1
Sottosezione 14 – Operazioni di prestito su pegno.....	II.14.1
Sottosezione 15 – Operazioni di microcredito.....	II.15.1

Sezione III
DATI DI CONTO ECONOMICO

Sottosezione 1 - Componenti negativi di reddito.....	III.1.1
Sottosezione 2 - Componenti positivi di reddito.....	III.2.1
Sottosezione 3 - Altre informazioni.....	III.3.1

Sezione IV
PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

Sezione IV T
**PATRIMONIO DI VIGILANZA E REQUISITI PATRIMONIALI –
SEGNALAZIONE TRANSITORIA**

Sottosezione 1 - Patrimonio di vigilanza.....	IV.1.1
Sottosezione 2 - Rischio di credito e di controparte.....	IV.2.1
Sottosezione 3 - Determinazione della posizione netta in cambi	IV.3.1
Sottosezione 4 - Grandi rischi	IV.4.1
Sottosezione 5 - Rischio operativo	IV.5.1
Sottosezione 6 - Requisito patrimoniale a fronte dei servizi di pagamento prestati e della moneta elettronica emessa.....	IV.6.1
Sottosezione 7 - Posizione patrimoniale.....	IV.7.1

Sezione V
DATI DI FINE ESERCIZIO

INDICE

AVVERTENZE GENERALI

AVVERTENZE GENERALI

AVVERTENZE GENERALI

- da oltre 7 anni a 10 anni;
- da oltre 10 anni a 15 anni;
- da oltre 15 anni a 20 anni;
- oltre 20 anni;
- irredimibile;
- durata indeterminata.

7. QUALITÀ DEL CREDITO

Si definiscono attività finanziarie “deteriorate” le attività per cassa (finanziamenti e titoli di debito) e “fuori bilancio” (garanzie rilasciate, impegni irrevocabili e revocabili a erogare fondi, ecc.) verso debitori che ricadono nella categoria dei “Non-performing” come definita nel Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, e successive modificazioni e integrazioni (*Implementing Technical Standards*; di seguito, ITS). Sono esclusi gli strumenti finanziari rientranti nel portafoglio “Attività finanziarie detenute per la negoziazione” e i contratti derivati.

Un’operazione “fuori bilancio” è considerata deteriorata se, nel caso di utilizzo, può dar luogo a un’esposizione che presenta il rischio di non essere pienamente rimborsata, rispettando le condizioni contrattuali. Le garanzie vanno, in ogni caso, classificate come deteriorate se l’esposizione garantita soddisfa le condizioni per essere classificata come deteriorata.

Si prescinde dall’esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio delle attività (cfr. Allegato V, Parte 2, paragrafi 149, 152 e 153 degli ITS).

Ai fini delle segnalazioni statistiche di vigilanza le attività finanziarie deteriorate sono ripartite nelle categorie delle sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute deteriorate, secondo le regole di seguito specificate.

Sofferenze

Il complesso delle esposizioni per cassa e fuori bilancio nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall’azienda. Sono escluse le esposizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese.

Sono inclusi anche: a) le esposizioni nei confronti degli enti locali (comuni e province) in stato di dissesto finanziario per la quota parte assoggettata alla pertinente

procedura di liquidazione; b) i crediti acquistati da terzi aventi come debitori principali soggetti in sofferenza, indipendentemente dal portafoglio di allocazione contabile; c) le esposizioni nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le condizioni per una loro classificazione fra le sofferenze e che presentano una o più linee di credito che soddisfano la definizione di “Non-performing exposures with forbearance measures” di cui all’Allegato V, Parte 2, paragrafo 180 degli ITS.

Inadempienze probabili (“*unlikely to pay*”)

La classificazione in tale categoria è, innanzitutto, il risultato del giudizio dell’azienda circa l’improbabilità che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie. Tale valutazione va operata in maniera indipendente dalla presenza di eventuali importi (o rate) scaduti e non pagati.

Non è, pertanto, necessario attendere il sintomo esplicito di anomalia (il mancato rimborso), laddove sussistano elementi che implicano una situazione di rischio di inadempimento del debitore (ad esempio, una crisi del settore industriale in cui opera il debitore). Il complesso delle esposizioni per cassa e “fuori bilancio” verso un medesimo debitore che versa nella suddetta situazione è denominato “inadempienza probabile”, salvo che non ricorrano le condizioni per la classificazione del debitore fra le sofferenze.

Un’esposizione creditizia originariamente allocata tra le esposizioni scadute deteriorate va ricondotta tra le inadempienze probabili (sempreché non ricorrano le condizioni per la classificazione fra le sofferenze) qualora tale classificazione rappresenti meglio il successivo peggioramento del merito creditizio del debitore.

Le esposizioni verso soggetti retail possono essere classificate nella categoria delle inadempienze probabili a livello di singola transazione, sempreché l’intermediario valuti che non ricorrano le condizioni per classificare in tale categoria il complesso delle esposizioni verso il medesimo debitore.

Tra le inadempienze probabili vanno inclusi, salvo che non ricorrano i presupposti per una loro classificazione fra le sofferenze: i) il complesso delle esposizioni nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le condizioni per una loro classificazione fra le inadempienze probabili e che presentano una o più linee di credito che soddisfano la definizione di “Non-performing exposures with forbearance measures” di cui all’Allegato V, Parte 2, paragrafo 180 degli ITS ⁽¹⁾ ⁽¹⁾ ; ii) le esposizioni verso

¹ Si ipotizzi, ad esempio, che l’intermediario A abbia concesso al cliente X classificato come “non deteriorato” tre linee di credito, di cui: i) la prima viene rinegoziata e soddisfa la definizione di “*Non-performing exposures with forbearance measures*” di cui all’ITS; ii) la seconda risulta scaduta da meno di 90 giorni; iii) la terza risulta in linea con i pagamenti. In tal caso, l’intermediario A segnala tutte e tre le linee di credito verso il cliente X tra le inadempienze probabili; la prima linea va altresì segnalata nell’ambito delle esposizioni oggetto di concessioni deteriorate (cfr. infra).

AVVERTENZE GENERALI

gli emittenti che non abbiano onorato puntualmente gli obblighi di pagamento (in linea capitale o interessi) relativamente ai titoli di debito quotati. A tal fine si riconosce il “periodo di grazia” previsto dal contratto o, in assenza, riconosciuto dal mercato di quotazione del titolo.

Il complesso delle esposizioni verso debitori che hanno proposto il ricorso per concordato preventivo c.d. “in bianco” (art. 161 della Legge Fallimentare) va segnalato tra le inadempienze probabili dalla data di presentazione della domanda e sino a quando non sia nota l’evoluzione dell’istanza⁽²⁾. Resta comunque fermo che le esposizioni in questione vanno classificate tra le sofferenze: a) qualora ricorrano elementi obiettivi nuovi che inducano gli intermediari, nella loro responsabile autonomia, a classificare il debitore in tale categoria; b) le esposizioni erano già in sofferenza al momento della presentazione della domanda.

Medesimi criteri si applicano nel caso di domanda di concordato con continuità aziendale (art. 186-bis della Legge Fallimentare), dalla data di presentazione sino a quando non siano noti gli esiti della domanda⁽³⁾. In quest’ultimo caso la classificazione delle esposizioni va modificata secondo le regole ordinarie. Qualora, in particolare, il concordato con continuità aziendale si realizzi con la cessione dell’azienda in esercizio ovvero il suo conferimento in una o più società (anche di nuova costituzione) non appartenenti al gruppo economico⁽⁴⁾ del debitore, l’esposizione va riclassificata nell’ambito delle attività non deteriorate⁽⁵⁾. Tale possibilità è invece preclusa nel caso di cessione o conferimento a una società appartenente al medesimo gruppo economico del debitore, nella presunzione che nel processo decisionale che ha portato tale ultimo a presentare istanza di concordato vi sia stato il coinvolgimento della capogruppo/controlante nell’interesse dell’intero gruppo. In tale situazione, l’esposizione verso la società cessionaria continua a essere segnalata nell’ambito delle attività deteriorate; essa va inoltre rilevata tra le esposizioni oggetto di concessioni deteriorate (cfr. infra, paragrafo “Esposizioni oggetto di concessioni”).

¹ Si ipotizzi, ad esempio, che l’intermediario D abbia concesso al cliente Z due linee di credito, classificate nel complesso come scadute deteriorate (approccio per debitore), di cui: i) la prima, scaduta da più di 90 giorni, viene rinegoziata e soddisfa la definizione di “*Non-performing exposures with forbearance measures*” di cui agli ITS; ii) la seconda è scaduta da meno di 90 giorni. In tal caso, l’intermediario D segnala tutte e due le linee di credito verso il cliente Z tra le inadempienze probabili; la prima linea va altresì segnalata nell’ambito delle esposizioni oggetto di concessioni deteriorate (cfr. infra).

² Ad esempio, trasformazione in concordato con continuità aziendale ai sensi dell’art. 161 o in Accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182-bis della Legge Fallimentare.

³ Mancata approvazione ovvero giudizio di omologazione.

⁴ Ai fini della definizione di gruppo economico rileva la nozione di “gruppo di clienti connessi” di cui alla normativa prudenziale sul rischio di concentrazione.

⁵ Sempreché l’acquirente (o il conferitario) non risulti già classificato tra le esposizioni deteriorate al momento della cessione (o del conferimento). In tal caso, le esposizioni continuerebbero a essere classificate tra quelle deteriorate.

Esposizioni scadute deteriorate

Esposizioni per cassa diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute. Le esposizioni scadute possono essere determinate facendo riferimento, alternativamente, al singolo debitore o alla singola transazione.

Tra le esposizioni scadute deteriorate va incluso il complesso delle esposizioni (oppure la singola transazione nel caso di adozione del relativo approccio) nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le condizioni per una loro classificazione fra le esposizioni scadute deteriorate e che presentano una o più linee di credito che soddisfano la definizione di “Non-performing exposures with forbearance measures” di cui all’Allegato V, Parte 2, paragrafo 180 degli ITS ⁽¹⁾

a) Singolo debitore

Lo scaduto deve avere carattere continuativo. In particolare, ai fini della rilevazione come “scadute” delle esposizioni a rimborso rateale deve essere considerata la rata non pagata che presenta il ritardo maggiore ⁽²⁾. A questi fini, rilevano le modalità di imputazione dei pagamenti alle singole rate scadute ⁽³⁾, modalità che seguono le regole stabilite nell’art. 1193 c.c. ⁽⁴⁾ sempreché non siano previste diverse specifiche pattuizioni contrattuali. Qualora ad un cliente facciano capo più esposizioni scadute da oltre 90 giorni, occorre considerare il ritardo più elevato ⁽⁵⁾.

Ai fini della verifica del carattere di continuità dello scaduto nell’ambito dell’operatività di factoring, si precisa quanto segue:

¹ Si ipotizzi, ad esempio, che l’intermediario C abbia concesso al cliente Y una singola linea di credito classificata come “*Forborne performing exposure*” ai sensi degli ITS. Si ipotizzi, altresì, che tale esposizione divenga scaduta deteriorata. In tal caso, l’intermediario C segnala la linea di credito verso il cliente Y tra le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate; tale linea va altresì segnalata nell’ambito delle esposizioni oggetto di concessioni deteriorate (cfr. infra).

² Ad esempio, se un’esposizione con rimborso rateale presenta tre rate scadute, delle quali quella più anziana ha un ritardo nei pagamenti di x giorni, l’esposizione nel suo complesso si considera scaduta da x giorni.

³ Si precisa che la continuità di scaduto di una singola rata si interrompe solo quando è stata totalmente pagata.

⁴ L’art.1193 “Imputazione del pagamento” del codice civile dispone che “chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l’imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti”.

⁵ Ad esempio, se un cliente ha due esposizioni, una scaduta da 190 giorni e l’altra scaduta da 100 giorni, l’esposizione complessiva verso il cliente va convenzionalmente classificata come scaduta da 190 giorni.

AVVERTENZE GENERALI

- **nel caso di operazioni “pro-solvendo”** l’esposizione scaduta, diversa da quella connessa con la cessione di crediti futuri, si determina esclusivamente al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:
 - l’anticipo è di importo pari o superiore al montecrediti a scadere ⁽¹⁾;
 - vi è almeno una fattura non onorata (scaduta) da più di 90 giorni e il complesso delle fatture scadute (incluse quelle da meno di 90 giorni) supera il 5% del montecrediti.

- **nel caso di operazioni “pro-soluto”**, per ciascun debitore ceduto, occorre fare riferimento alla singola fattura che presenta il ritardo maggiore.

Gli anticipi erogati a fronte di crediti futuri seguono le regole generali sugli scaduti.

Per le operazioni “pro-solvendo” e per quelle “pro-soluto”.

- nel caso di eventuali accordi commerciali tra cedente e debitori ceduti che concedano a tali ultimi margini di flessibilità nella data di pagamento, il conteggio dello scaduto decorre a partire dalla data ultima riconosciuta al debitore per il pagamento a condizione che l’intermediario segnalante abbia formale conoscenza dei suddetti accordi;

- in caso di ritardi dovuti a contestazioni nelle forniture, la continuità dello scaduto si interrompe sino a conclusione delle contestazioni medesime. Qualora tali ultime si risolvano a sfavore del debitore ceduto, il conteggio dello scaduto decorre a partire dalle date originarie delle esposizioni.

L’esposizione complessiva verso un debitore deve essere rilevata come scaduta qualora, alla data di riferimento della segnalazione, il maggiore tra i due seguenti valori sia pari o superiore alla soglia del 5%: a) media delle quote scadute sull’intera esposizione rilevate su base giornaliera nell’ultimo trimestre precedente; b) quota scaduta sull’intera esposizione riferita alla data di riferimento della segnalazione ⁽²⁾.

Ai fini del calcolo della soglia di rilevanza: a) fermo restando il requisito della persistenza di una posizione scaduta da più di 90 giorni, nel numeratore si considerano anche le eventuali quote scadute da meno di 90 giorni su altre esposizioni; b) nel numeratore non si considerano gli eventuali interessi di mora richiesti al cliente; c) il denominatore va calcolato considerando il valore contabile per i titoli e l’esposizione per cassa per le altre posizioni di credito.

¹ La condizione relativa al rapporto fra anticipo e montecrediti a scadere va verificata con riferimento alla situazione in essere alla data di riferimento della segnalazione.

² Ai fini del calcolo della soglia di rilevanza occorre considerare, sia al numeratore sia al denominatore, le esposizioni cedute non cancellate ai fini del bilancio verso il medesimo debitore.

Relativamente alle esposizioni che a fini prudenziali rientrano nelle classi di esposizioni “amministrazioni centrali e banche centrali”, “amministrazioni regionali o enti territoriali” ed “enti pubblici” ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio di credito – metodo standardizzato, sia per gli intermediari IRB sia per quelli che adottano la metodologia standardizzata ⁽¹⁾, il carattere continuativo dello scaduto, ai fini delle sole esposizioni scadute deteriorate, si interrompe quando il debitore abbia effettuato un pagamento per almeno una delle posizioni che risultino essere scadute da oltre 90 giorni ⁽²⁾ ovvero in presenza di provvedimenti legislativi volti a determinare un temporaneo impedimento alla riscossione dei crediti nei confronti dell’amministrazione debitrice e fino a quando tali provvedimenti restano efficaci ⁽³⁾.

In tal caso, l’intera esposizione scaduta va segnalata tra quelle “scadute non deteriorate”.

Ove tuttavia, successivamente, si formino “nuove” esposizioni scadute e da oltre 90 giorni (derivanti sia da nuove operazioni sia da rate di operazioni già in essere) la soglia di rilevanza va calcolata considerando anche le esposizioni scadute precedentemente riportate tra quelle non deteriorate. Se la soglia viene superata, va segnalato l’intero importo delle esposizioni scadute (nuove e precedenti).

b) Singola transazione

Le esposizioni scadute verso soggetti retail possono essere determinate a livello di singola transazione. A tal fine, si considerano scadute le singole transazioni che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute da oltre 90 giorni. Rispetto al criterio per soggetto debitore, si applica il solo requisito della continuità; non sono ammesse soglie di rilevanza (pertanto l’intera transazione va rilevata come scaduta, qualunque sia l’ammontare scaduto ⁽⁴⁾).

Qualora l’intero ammontare di un’esposizione per cassa scaduta da oltre 90 giorni rapportato al complesso delle esposizioni per cassa verso il medesimo debitore sia pari o superiore al 20%, il complesso delle esposizioni per cassa e “fuori bilancio” verso tale debitore va considerato come esposizione scaduta (c.d. “pulling effect”). Il numeratore e il denominatore vanno calcolati considerando il valore contabile per i titoli e l’esposizione per cassa per le altre posizioni di credito.

La scelta tra approccio per singola transazione e approccio per singolo debitore va operata a livello di portafoglio retail e non di singole controparti.

¹ Cfr. Circolare n. 288 “Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari”.

² Le esposizioni verso “Amministrazioni Centrali e banche Centrali”, “Enti territoriali”, “ed “Enti del settore pubblico” si considerano “scadute” a partire dal momento in cui risultano completati i procedimenti amministrativi di verifica e liquidazione imposti per legge.

³ Ad esempio: Art. 11, comma 2, del decreto legge 31.5.2010 n. 78, convertito con legge 30.7.2010 n. 122; recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

⁴ Ad esempio, va considerata “scaduta”, al ricorrere delle condizioni previste nel presente paragrafo, l’intera esposizione relativa ai mutui che presentano almeno una rata scaduta da oltre 90 giorni.

AVVERTENZE GENERALI

* * *

Ai fini della presente Circolare, si definiscono esposizioni scadute “deteriorate” le esposizioni che soddisfano le condizioni per essere considerate scadute in base all’approccio per singolo debitore o per singola transazione come sopra definiti.

Nelle voci riferite alle “esposizioni scadute non deteriorate” (ad esempio nella voce 52371 “Esposizioni creditizie lorde verso clientela, sottovoci 14, 22 e 30) vanno incluse sia le esposizioni scadute da oltre 90 giorni che non si considerano deteriorate ⁽¹⁾ sia quelle scadute da non oltre 90 giorni. Nel caso di operazioni di factoring “pro-solvendo”, nell’ambito dell’approccio per “singolo debitore”, ai fini della rilevazione delle esposizioni scadute non deteriorate, vanno segnalate le esposizioni per le quali l’anticipo sia pari o superiore al monte crediti a scadere. In particolare, va segnalato un importo pari al prodotto tra: 1) l’anticipo; 2) il rapporto tra l’ammontare delle fatture scadute e la somma degli importi delle fatture scadute e di quelle a scadere. Tale criterio segnaletico si applica anche nel caso in cui siano presenti solo fatture scadute da non più di 90 giorni.

Esposizioni oggetto di concessioni (c.d. forbearance): si definiscono esposizioni creditizie oggetto di concessioni (forbearance) le esposizioni che ricadono nelle categorie delle “Non-performing exposures with forbearance measures” e delle “Forborne performing exposures” come definite negli ITS.

Qualora la concessione riguardi esposizioni verso soggetti classificati “non deteriorati” o esposizioni scadute non deteriorate, il requisito delle difficoltà economico-finanziarie del debitore si presume soddisfatto se la concessione coinvolge un pool di intermediari.

Esposizioni oggetto di concessioni deteriorate: singole esposizioni per cassa e impegni revocabili e irrevocabili a erogare fondi che soddisfano la definizione di “Non-performing exposures with forbearance measures” di cui all’Allegato V, Parte 2, paragrafo 180 degli ITS. Tali esposizioni rientrano, a seconda dei casi, tra le sofferenze, le inadempienze probabili oppure tra le esposizioni scadute deteriorate e non formano una categoria a sé stante di attività deteriorate.

Sono incluse tra le esposizioni oggetto di concessioni deteriorate anche le eventuali ristrutturazioni di esposizioni creditizie già classificate nella categoria delle sofferenze (che si presume siano realizzate con intento liquidatorio).

Non si configurano come concessioni quegli accordi – raggiunti tra il debitore e un pool di intermediari creditori - grazie ai quali le linee di credito esistenti vengono temporaneamente “congelate” in vista di una formale ristrutturazione. Tali accordi

¹ Ad esempio, le esposizioni scadute che non superano la soglia di rilevanza fissata nell’ambito dell’approccio per singolo debitore.

peraltro non interrompono il calcolo dei giorni di scaduto rilevanti ai fini della classificazione delle esposizioni fra le “scadute”. Il calcolo dei giorni di scaduto non si interrompe anche nelle situazioni nelle quali le linee di credito oggetto del “congelamento” sono state concesse da un unico intermediario.

Nel caso di operazioni di ristrutturazione effettuate da un pool di intermediari, quelli che non aderiscono all'accordo di ristrutturazione sono tenuti a verificare se ricorrono le condizioni per la classificazione della loro esposizione fra le sofferenze o le inadempienze probabili.

Le esposizioni verso debitori che hanno proposto il ricorso per concordato preventivo c.d. “in bianco” vanno classificate tra quelle oggetto di concessioni deteriorate ove la domanda di concordato si trasformi in Accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182-bis della Legge Fallimentare. Anche nel caso di omologazione della domanda di concordato in continuità aziendale l’esposizione va rilevata nell’ambito delle esposizioni oggetto di concessioni deteriorate, salvo il caso sopra descritto di cessione dell’azienda in esercizio oppure di conferimento in una o più società (anche di nuova costituzione) non appartenenti al gruppo economico del debitore, laddove l’esposizione può essere considerata come non deteriorata (¹).

Altre esposizioni oggetto di concessioni: rientrano nella presente categoria le altre esposizioni creditizie che ricadono nella categoria delle “Forborne performing exposures” come definita negli ITS.

8. FACTORING

Ai fini delle presenti segnalazioni:

- a) si considerano cessioni di “factoring” le operazioni di cessione di crediti realizzate ai sensi della L. 52/91;
- b) indipendentemente dalla forma contrattuale, si considera “pro-soluto” l’operazione che realizza in capo al factor il pieno trasferimento dei rischi e dei benefici connessi con le attività oggetto della transazione ai sensi dello IAS 39 (c.d. *derecognition*);
- c) indipendentemente dalla forma contrattuale, si considerano “pro solvendo” le operazioni che non realizzano in capo al factor il pieno trasferimento dei rischi e dei benefici connessi con le attività oggetto della transazione ai sensi dello IAS 39.

¹ Sempreché, come già sopra osservato, l’acquirente (o il conferitario) non risulti già classificato tra le esposizioni deteriorate al momento della cessione (o del conferimento).

soggetti ordinanti i crediti di firma, con riferimento alle quali deve essere sempre operata la ripartizione “pro-quota” da parte di tutti i partecipanti al “pool” inclusa la capofila.

La classificazione della controparte, da parte sia della capofila sia degli altri partecipanti, deve essere effettuata sia in base al soggetto ordinante (anche nell’ipotesi in cui non vi sia rilascio della procura alla capofila) che del soggetto beneficiario (garantito) (cfr. Sezione II.4).

L’ente partecipante a un finanziamento “in pool” che assuma a proprio carico un rischio superiore alla sua quota-parte del finanziamento deve registrare tale eccedenza fra le garanzie rilasciate.

16. ATTIVITA’ PROPRIE E CEDUTE NON CANCELLATE

Per alcune voci relative ai dati patrimoniali (cfr. Sezione I, sottosezione 1) ed alle altre informazioni (cfr. Sezione II, sottosezioni 1, 2, 3, 5, 6, 8, 12) è richiesta la distinzione tra attività “proprie”, attività “cedute non cancellate anche a fini prudenziali”, attività “cedute non cancellate solo a fini di bilancio”.

17. CODICE OPERAZIONE DI CARTOLARIZZAZIONE E ATTIVITÀ DI SERVICING

Con riferimento alle voci 58892 “Attività di servicing: attività finanziarie cartolarizzate”, 58894 “Attività di servicing: attività finanziarie cartolarizzate assistite da garanzie”, 58896 “Attività di servicing: attività finanziarie cartolarizzate superiori al 2% del totale del portafoglio”, 58898 “Attività di servicing: distinzione per soggetti incaricati per il recupero di attività”, 58208 “Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione proprie - attività di servicing”, 58210 “Attività finanziarie in sofferenza sottostanti operazioni di cartolarizzazione proprie - attività di servicing”, 58212 “Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione di IFM residenti in Italia - attività di servicing”, 58214 “Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione di IFM residenti in altri paesi UEM – attività di servicing” e 58216 “Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione di altri soggetti - attività di servicing” è prevista l’indicazione di uno specifico codice numerico (numero operazione) relativo all’operazione di cartolarizzazione. Il codice numerico va richiesto alla Banca d’Italia - Servizio Rilevazioni Statistiche (cfr. Circolare n. 154 del 22.11.1991).

Nelle voci da 58208 a 58216 sono richieste informazioni sulle attività finanziarie oggetto di operazioni di cartolarizzazione per le quali l’intermediario segnalante svolge il ruolo di *servicer*, ripartite a seconda che il cedente (*originator*) sia una IFM o un soggetto diverso. In termini generali si precisa che, ai fini delle informazioni in argomento, con il termine *originator* si indica il soggetto – diverso da una società veicolo – che nelle operazioni di cartolarizzazione cede alla società veicolo le attività finanziarie oggetto di cartolarizzazione, prescindendo dalla circostanza che il soggetto cedente abbia o meno originato le attività finanziarie oggetto di cessione. Ciò

premessi, si forniscono di seguito alcune casistiche e i corrispondenti criteri segnaletici da seguire:

- a) un soggetto (es. IFM) cede attività finanziarie a un veicolo di cartolarizzazione che emette a sua volta titoli ABS sottoscritti da un secondo veicolo di cartolarizzazione: le attività finanziarie oggetto della prima cartolarizzazione vanno segnalate come originate dal soggetto cedente (es. IFM), mentre i titoli ABS sottoscritti dal secondo veicolo vanno segnalati come originati dal primo veicolo che li ha emessi;
- b) cessione da parte di un veicolo di cartolarizzazione delle attività finanziarie precedentemente acquisite (ad es. da IFM) a favore di un nuovo veicolo di cartolarizzazione: benché quest'ultimo abbia acquisito le attività da un altro veicolo, il *servicer* segnala tali attività, convenzionalmente, come originate dal cedente originario (es. da IFM);
- c) cessione da parte di una banca di propri finanziamenti a un intermediario finanziario che, a sua volta, cede tali attività finanziarie, iscritte nel proprio attivo, a una società veicolo di cartolarizzazione: l'*originator* è l'intermediario finanziario che ha ceduto le attività finanziarie alla società veicolo.

Con riferimento alle medesime voci, le attività finanziarie vanno valorizzate facendo riferimento al valore nominale delle attività finanziarie al lordo di eventuali fondi rettificativi e al netto dei rimborsi e delle cancellazioni intervenute (antecedentemente o successivamente alla cessione) a seguito di eventi estintivi del credito. Non vanno, tuttavia, dedotte dal valore delle attività le eventuali perdite rilevate dal soggetto *originator* nel mese in cui è intervenuta la cessione.

18. FINALITÀ DEL CREDITO

Nella Sezione II, sottosezione 7 viene chiesta - relativamente alle voci 58208 "Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione proprie - attività di servicing", 58210 "Attività finanziarie in sofferenza sottostanti operazioni di cartolarizzazione proprie - attività di servicing", 58212 "Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione di banche residenti in Italia - attività di servicing", 58214 "Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione di IFM residenti in altri paesi UEM - attività di servicing" e 58216 "Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione di altri soggetti - attività di servicing" - l'indicazione della "finalità del credito".

Tale variabile di classificazione prevede le seguenti categorie:

- credito al consumo: si intende - ai sensi dell'art.121 del TUB - la concessione, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica che agisce per gli scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, eventualmente svolta (consumatore). Si applicano

Sezione:

I – DATI PATRIMONIALI

Sezione: I - Dati patrimoniali

Sottosezione: 1 - Attivo

Sottosezione:

1 – ATTIVO

— I. 1. 1 —

Voce: **52014**

CREDITI VERSO CLIENTELA

La presente voce corrisponde alle voci riportate nella tabella 6.3 della nota integrativa, parte B “informazioni sullo stato patrimoniale” - Attivo.

Con riferimento alle sottovoci da 06 a 23 è richiesta la ripartizione per “Qualità del credito” e per “Attività proprie/cedute non cancellate”.

06 PER LEASING FINANZIARIO

PER FACTORING:

08 VERSO CEDENTI

10 VERSO DEBITORI CEDUTI

12 CREDITO AL CONSUMO

13 PRESTITI SU PEGNO

14 CARTE DI CREDITO

Ivi incluse le operazioni di credito al consumo effettuate attraverso l'utilizzo di carte di credito.

15 FINANZIAMENTI CONCESSI IN RELAZIONE ALLA PRESTAZIONE DI ALTRI SERVIZI DI PAGAMENTO

Nella presente sottovoce sono indicati i finanziamenti concessi in relazione a servizi di pagamento che non prevedono l'utilizzo di carte di credito, anche se connessi con operazioni di credito al consumo.

ALTRI FINANZIAMENTI:

16 CREDITO IMMOBILIARE

17 CARTE DI CREDITO A SPENDIBILITÀ LIMITATA

21 ALTRI

Nella presente sottovoce figurano i crediti rivenienti da operazioni di acquisto diverse da quelle rientranti nell'operatività di factoring. Figurano altresì nella presente sottovoce gli interessi attivi maturati ed esigibili su conti di pagamento nonché sugli sconfinamenti di cui all'art. 4 del Decreto del Ministro

dell'Economia e delle Finanze, in qualità di Presidente del CICR, del 3 agosto 2016 per i quali il cliente non ha autorizzato l'addebito sul conto.

20 TITOLI

23 ALTRE ATTIVITÀ

Figurano nella presente sottovoce anche gli interessi attivi maturati e non ancora esigibili su conti di pagamento nonché sugli sconfinamenti di cui all'art. 4 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, in qualità di Presidente del CICR, del 3 agosto 2016.

Sezione:

II – ALTRE INFORMAZIONI

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 1 - Leasing

Sottosezione:

1 – LEASING

— II. 1. 1 —

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 1 - Leasing

Voce: **52100**

CREDITI PER LEASING FINANZIARIO: CREDITI PER ESPOSIZIONI NON DETERIORATE

In tale voce va segnalato l'ammontare dei crediti residui in linea capitale nonché dei crediti per canoni scaduti e non pagati relativi ad esposizioni non deteriorate.

Gli importi sono suddivisi per tipologia di bene locato. Gli importi vanno segnalati al lordo delle rettifiche di valore.

I crediti di cui sopra sono distinti tra: 1) leasing finanziario agevolato e 2) leasing finanziario non agevolato.

Viene inoltre richiesta la ripartizione tra attività "proprie", attività "cedute e non cancellate anche a fini prudenziali", attività "cedute e non cancellate solo a fini di bilancio".

02 STRUMENTALE

04 IMMOBILIARE

MOBILIARE:

Ammontare dei crediti rivenienti da contratti stipulati su beni mobili soggetti a registrazione.

06 AUTOVEICOLI

08 AERONAVALE E FERROVIARIO

10 ALTRO

SU BENI IMMATERIALI:

12 MARCHI

14 SOFTWARE

16 ALTRO

Voce: **52108**

CREDITI PER LEASING FINANZIARIO: OPERAZIONI DI RETROLOCAZIONE (LEASE-BACK)

La presente voce rappresenta un dettaglio delle voci 52100, 52102 e 52104.

Formano oggetto di rilevazione i crediti per retrolocazione (*lease back*), inclusi quelli "indiretti", nei quali la cessione del bene è riconducibile a soggetti rientranti nel medesimo gruppo di clienti "connessi" di cui fa parte l'utilizzatore.

STRUMENTALE:

- 02** CREDITI PER ESPOSIZIONI NON DETERIORATE
- 05** ESPOSIZIONI DETERIORATE
- 06** ALTRI CREDITI

IMMOBILIARE:

- 08** CREDITI PER ESPOSIZIONI NON DETERIORATE
- 11** ESPOSIZIONI DETERIORATE
- 12** ALTRI CREDITI

MOBILIARE:

Ammontare dei crediti rivenienti da contratti stipulati su beni mobili soggetti a registrazione.

AUTOVEICOLI

- 14** CREDITI PER ESPOSIZIONI NON DETERIORATE
- 15** ESPOSIZIONI DETERIORATE
- 18** ALTRI CREDITI

AERONAVALE E FERROVIARIO

- 20** CREDITI PER ESPOSIZIONI NON DETERIORATE
- 23** ESPOSIZIONI DETERIORATE

24 ALTRI CREDITI

ALTRO

26 CREDITI PER ESPOSIZIONI NON DETERIORATE

29 ESPOSIZIONI DETERIORATE

30 ALTRI CREDITI

SU BENI IMMATERIALI:

32 CREDITI PER ESPOSIZIONI NON DETERIORATE

35 ESPOSIZIONI DETERIORATE

36 ALTRI CREDITI

Voce: **52110**

CREDITI PER LEASING FINANZIARIO: LEASING AL CONSUMO

Ammontare dei crediti per operazioni di leasing rivolte a privati consumatori.

Gli importi vanno segnalati al lordo delle rettifiche di valore.

Viene richiesta la ripartizione tra attività “proprie”, attività “cedute e non cancellate anche a fini prudenziali”, attività “cedute e non cancellate solo a fini di bilancio”.

02 CREDITI PER ESPOSIZIONI NON DETERIORATE

05 ESPOSIZIONI DETERIORATE

06 ALTRI CREDITI

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 6 - Rapporti con società del gruppo

Sottosezione:

6 – RAPPORTI CON SOCIETÀ DEL GRUPPO

— II. 6. 1 —

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 6 - Rapporti con società del gruppo

Voce: **46352**

RAPPORTI ATTIVI

Cfr. “Avvertenze generali”, paragrafo 15 “Rapporti con imprese del gruppo”.

Gli importi da segnalare sono al lordo delle rettifiche di valore.

Nelle sottovoci da 02 a 20 e nella sottovoce 26 viene richiesta la ripartizione tra attività “proprie”, attività “cedute e non cancellate anche a fini prudenziali”, attività “cedute e non cancellate solo a fini di bilancio”.

02 TITOLI

07 ESPOSIZIONE PER ACQUISTO CREDITI

Ammontare dell’esposizione complessiva per operazioni di factoring e altre cessioni

12 CREDITI AL DI SOTTO DEL VALORE ORIGINARIO

Vanno segnalati i crediti acquistati per valore notevolmente inferiore al nominale.

16 CREDITI PER LEASING FINANZIARIO

Vanno segnalati i crediti residui in linea capitale per le esposizioni a scadere non deteriorate e il totale dei crediti riferiti alle altre esposizioni.

20 ALTRI CREDITI

22 PARTECIPAZIONI

26 SOFFERENZE

Posizioni in sofferenza nei confronti di società appartenenti al gruppo.

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 7 - Cartolarizzazioni

Sottosezione:

7 – CARTOLARIZZAZIONI

— II. 7. 1 —

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 7 - Cartolarizzazioni

Voce: **58081**

CANCELLAZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE CARTOLARIZZATE - ATTIVITÀ DI SERVICING

Formano oggetto di rilevazione unicamente le cancellazioni per perdite totali o parziali di attività finanziarie per le quali l'intermediario segnalante svolge il ruolo di servicer, intervenute nel periodo di riferimento della segnalazione a seguito di eventi estintivi del credito, così come definiti nella voce 58210.

È richiesta la classificazione per "valuta", "settore di attività economica", "ramo di attività economica", "finalità del credito" e "provincia di controparte".

Per la sottovoce 06 è richiesto anche il "nominativo" del soggetto *originator*.

02 FINANZIAMENTI CEDUTI DALL'INTERMEDIARIO SEGNALANTE E OGGETTO DI CANCELLAZIONE DALL'ATTIVO

06 FINANZIAMENTI CEDUTI DA IFM RESIDENTI E OGGETTO DI CANCELLAZIONE DALL'ATTIVO

Voce: **52327**

ESPOSIZIONI PER CASSA DERIVANTI DA OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE PROPRIE

Vanno indicate tutte le esposizioni per cassa detenute (titoli ABS, finanziamenti, ecc.). Per attività proprie si intendono le attività cartolarizzate di proprietà dell'intermediario.

Nel caso di esposizioni rappresentate da titoli va fornito il relativo codice ISIN.

Nel caso di esposizioni diverse dai titoli il valore da indicare nell'attributo informativo "Codice ISIN" è posto convenzionalmente pari a '995'.

Le esposizioni per cassa vanno distinte tra: 1) senior, 2) mezzanine e 3) junior.

Nella categoria "senior" vanno comprese le esposizioni che sono rimborsate per prime. Ad esempio, si ipotizzi che a fronte di un'operazione di cartolarizzazione vengano emessi titoli di tipologie differenti A, B, C, D, ordinati per priorità decrescente di rimborso. In tal caso, nelle sottovoci riferite ai titoli "senior" vanno ricondotti i titoli di tipo A (priorità massima di rimborso), nelle sottovoci riferite ai titoli "mezzanine" vanno indicati i titoli di tipo B e C (priorità intermedie, ancorché tra loro differenziate, di rimborso), nelle sottovoci relative ai titoli "junior" i titoli di tipo D.

Nel caso di operazioni di cartolarizzazione aventi come sottostanti sia attività proprie sia di terzi, i titoli vanno imputati nelle pertinenti voci in proporzione al peso che le attività proprie e quelle di terzi hanno sul complesso delle attività oggetto di cartolarizzazione. Ad esempio, qualora la cartolarizzazione riguardi attività in sofferenza per 100 di cui 60 proprie (rimaste integralmente in bilancio) e 40 di terzi e la società segnalante abbia in portafoglio titoli "junior" per 10, quest'ultima indica 6 nella sottovoce 18.

Nel caso di operazioni di cartolarizzazione aventi come sottostanti sofferenze, inadempienze probabili e altre attività, queste ultime vanno convenzionalmente imputate (facendo riferimento alla situazione in essere alla data di emissione dei titoli) prima ai titoli "senior", fino a concorrenza, poi a quelli "mezzanine" e solo l'eventuale residuo finale a quelli "junior". A titolo di esempio, si ipotizzi che a fronte di un'operazione di cartolarizzazione di attività proprie pari a 100 (oggetto di integrale cancellazione dal bilancio), di cui 50 sofferenze e 50 crediti non deteriorati, vengano emessi titoli "senior" per 40, "mezzanine" per 50, "junior" per 10 e che la società segnalante abbia in portafoglio titoli "senior" per 20 e "mezzanine" per 10. In tal caso l'intermediario deve indicare 22 nella sottovoce 08 (risultante dalla somma di 20 - titoli "senior" - e 2 - corrispondente a $0,2 \cdot 10$; dove 0,2 è pari al rapporto tra il residuo credito non deteriorato di 10 e il totale dei titoli "mezzanine" di 50) e 8 nella sottovoce 02.

CON ATTIVITÀ SOTTOSTANTI OGGETTO DI INTEGRALE CANCELLAZIONE DAL BILANCIO:

Va indicato il valore dell'esposizione iscritto nell'attivo del bilancio.

- 02** SOFFERENZE
- 04** INADEMPIENZE PROBABILI
- 06** ALTRE ATTIVITÀ DETERIORATE
- 08** ALTRE

CON ATTIVITÀ SOTTOSTANTI OGGETTO DI PARZIALE CANCELLAZIONE DAL BILANCIO:

Va indicato il valore dell'esposizione determinato come se l'operazione avesse dato luogo all'integrale cancellazione delle attività sottostanti del bilancio della società originator.

A tal fine va indicato quello che sarebbe stato il valore di prima iscrizione delle attività verso la cartolarizzazione, al netto di eventuali riduzioni di valore dovute al deterioramento delle attività sottostanti. Non si considerano eventuali plusvalenze e minusvalenze riconducibili alle variazioni dei tassi di mercato.

- 10** SOFFERENZE
- 12** INADEMPIENZE PROBABILI
- 14** ALTRE ATTIVITÀ DETERIORATE
- 16** ALTRE

CON ATTIVITÀ SOTTOSTANTI RIMASTE INTEGRALMENTE IN BILANCIO:

Va indicato il valore dell'esposizione determinato come se l'operazione avesse dato luogo all'integrale cancellazione delle attività sottostanti del bilancio della società originator.

A tal fine va indicato quello che sarebbe stato il valore di prima iscrizione delle attività verso la cartolarizzazione, al netto di eventuali riduzioni di valore dovute al deterioramento delle attività sottostanti. Non si considerano eventuali plusvalenze e minusvalenze riconducibili alle variazioni dei tassi di mercato.

- 18** SOFFERENZE

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 7 - Cartolarizzazioni

- 20** INADEMPIENZE PROBABILI
- 22** ALTRE ATTIVITÀ DETERIORATE
- 24** ALTRE

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 8 - Qualità e flussi

Sottosezione:

8 – QUALITÀ E FLUSSI

— II. 8. 1 —

Circolare n. 217 del 5 agosto 1996 – 10° aggiornamento

Voce: **52371**

ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE VERSO CLIENTELA

Ammontare complessivo delle esposizioni al lordo delle rettifiche di valore effettuate.

La voce corrisponde alla colonna “esposizione lorda” della tabella 2.1 della nota integrativa, parte D, sezione 3.

Si distingue per i seguenti portafogli di classificazione contabile: attività finanziarie di negoziazione (limitatamente alle sottovoci 30 e 34); attività finanziarie valutate al fair value; attività finanziarie disponibili per la vendita; attività finanziarie detenute sino alla scadenza; crediti; attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione, con esclusione delle sottovoci 38 e 42.

Gli strumenti finanziari derivati sono inclusi nella sottovoce 42.

E' prevista la distinzione tra attività “proprie”, attività “cedute non cancellate anche a fini prudenziali”, attività “cedute non cancellate solo a fini di bilancio” (variabile: “proprie/cedute non cancellate”), con esclusione delle sottovoci 38 e 42.

Con riferimento alle sofferenze, alle inadempienze probabili e alle esposizioni scadute deteriorate è prevista la distinzione tra esposizioni creditizie oggetto di concessioni deteriorate e altre esposizioni creditizie (variabile “esposizioni con/senza concessioni”).

ESPOSIZIONI PER CASSA:

DETERIORATE:

02 SOFFERENZE

06 INADEMPIENZE PROBABILI

È prevista la distinzione tra esposizioni scadute “fino a 1 mese”, “da oltre 1 mese fino a 3 mesi”, “da oltre 3 mesi fino a 6 mesi”, “da oltre 6 mesi fino a 1 anno”, “da oltre 1 anno” (variabile “fascia scaduto”). È altresì prevista la ripartizione per “soggetto debitore” o per “singola transazione” (variabile: “tipo approccio”).

10 ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE

È prevista la ripartizione per “soggetto debitore” o per “singola transazione con pulling effect” o per “singola transazione senza pulling effect” (variabile: “tipo approccio”).

È altresì prevista la distinzione tra esposizioni scadute “fino a 1 mese”, “da oltre 1 mese fino a 3 mesi”, “da oltre 3 mesi fino a 6 mesi”, “da oltre 6 mesi fino a 1 anno”, “da oltre 1 anno” (variabile “fascia scaduto”).

NON DETERIORATE:

Relativamente alle sottovoci riferite alle esposizioni scadute non deteriorate (cfr. sottovoci 14, 22 e 30) cfr. Avvertenze Generali, paragrafo “Qualità del credito”. E’ prevista la distinzione tra esposizioni scadute “fino a 1 mese”, “da oltre 1 mese fino a 3 mesi”, “da oltre 3 mesi fino a 6 mesi”, “da oltre 6 mesi fino a 1 anno”, “da oltre 1 anno” (variabile “fascia scaduto”). È altresì prevista la ripartizione per “soggetto debitore” o per “singola transazione” (variabile: “tipo approccio”) limitatamente alla sottovoce 30.

Nel caso di operazioni di factoring “pro-solvendo”, nell’ambito dell’approccio per “singolo debitore”, per l’importo da segnalare si rinvia a quanto previsto dalle Avvertenze Generali, paragrafo “Qualità del credito”. Ai fini della ripartizione per fasce di scadenza (variabile “Fascia scaduto”), le fatture scadute vanno raggruppate in base alla medesima fascia temporale. Laddove gli importi per fasce di scaduto siano irrilevanti, la quota di anticipo scaduto va allocata in un’unica fascia corrispondente alla scadenza media ponderata delle fatture scadute.

Ai fini dell’individuazione delle altre esposizioni oggetto di concessioni (sottovoci da 14 a 26), si rinvia a quanto previsto nelle “Avvertenze generali”, paragrafo “Qualità del credito”, categoria “Altre esposizioni oggetto di concessioni”.

OGGETTO DI UN’UNICA CONCESSIONE:

14 SCADUTE

18 ALTRE

OGGETTO DI PIU’ DI UNA CONCESSIONE:

22 SCADUTE

26 ALTRE

30 ALTRE ESPOSIZIONI SCADUTE NON DETERIORATE

34 ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE

ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO:

38 DETERIORATE

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 8 - Qualità e flussi

42 NON DETERIORATE

Voce: **52373**

ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE VERSO BANCHE ED ENTI FINANZIARI

Ammontare complessivo delle esposizioni al lordo delle rettifiche di valore effettuate.

La voce corrisponde alla colonna “esposizione lorda” della tabella 2.2 della nota integrativa, parte D, sezione 3.

Si distingue per i seguenti portafogli di classificazione contabile: attività finanziarie di negoziazione (limitatamente alle sottovoci 30 e 34); attività finanziarie valutate al fair value; attività finanziarie disponibili per la vendita; attività finanziarie detenute sino alla scadenza; crediti; attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione, con esclusione delle sottovoci 38 e 42.

Gli strumenti finanziari derivati sono inclusi nella sottovoce 42.

E' prevista la distinzione tra attività “proprie”, attività “cedute non cancellate anche a fini prudenziali”, attività “cedute non cancellate solo a fini di bilancio” (variabile: “proprie/cedute non cancellate”), con esclusione delle sottovoci 38 e 42.

Con riferimento alle sofferenze, alle inadempienze probabili e alle esposizioni scadute deteriorate è prevista la distinzione tra esposizioni creditizie oggetto di concessioni deteriorate e altre esposizioni creditizie (variabile “esposizioni con/senza concessioni”).

ESPOSIZIONI PER CASSA:

DETERIORATE:

02 SOFFERENZE

06 INADEMPIENZE PROBABILI

È prevista la distinzione tra esposizioni scadute “fino a 1 mese”, “da oltre 1 mese fino a 3 mesi”, “da oltre 3 mesi fino a 6 mesi”, “da oltre 6 mesi fino a 1 anno”, “da oltre 1 anno” (variabile “fascia scaduto”).

10 ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE

È prevista la distinzione tra esposizioni scadute “fino a 1 mese”, “da oltre 1 mese fino a 3 mesi”, “da oltre 3 mesi fino a 6 mesi”, “da oltre 6 mesi fino a 1 anno”, “da oltre 1 anno” (variabile “fascia scaduto”).

NON DETERIORATE:

Relativamente alle sottovoci riferite alle esposizioni scadute non deteriorate (cfr. sottovoci 14, 22 e 30) cfr. Avvertenze Generali, paragrafo “Qualità del credito”. E’ prevista la distinzione tra esposizioni scadute “fino a 1 mese”, “da oltre 1 mese fino a 3 mesi”, “da oltre 3 mesi fino a 6 mesi”, “da oltre 6 mesi fino a 1 anno”, “da oltre 1 anno” (variabile “fascia scaduto”).

Nel caso di operazioni di factoring “pro-solvendo”, nell’ambito dell’approccio per “singolo debitore”, per l’importo da segnalare si rinvia a quanto previsto dalle Avvertenze Generali, paragrafo “Qualità del credito”. Ai fini della ripartizione per fasce di scadenza (variabile “Fascia scaduto”), le fatture scadute vanno raggruppate in base alla medesima fascia temporale. Laddove gli importi per fasce di scaduto siano irrilevanti, la quota di anticipo scaduto va allocata in un’unica fascia corrispondente alla scadenza media ponderata delle fatture scadute.

Ai fini dell’individuazione delle altre esposizioni oggetto di concessioni (sottovoci da 14 a 26), si rinvia a quanto previsto nelle “Avvertenze generali”, paragrafo “Qualità del credito”, categoria “Altre esposizioni oggetto di concessioni”.

OGGETTO DI UN’UNICA CONCESSIONE:

14 SCADUTE

18 ALTRE

OGGETTO DI PIU’ DI UNA CONCESSIONE:

22 SCADUTE

26 ALTRE

30 ALTRE ESPOSIZIONI SCADUTE NON DETERIORATE

34 ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE

ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO:

38 DETERIORATE

42 NON DETERIORATE

Voce: **52375**

VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE PER CASSA IN SOFFERENZA

Le variazioni devono riferirsi a valori cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

Nella sottovoce 38 devono essere rilevate le cancellazioni di attività finanziarie, a seguito di eventi estintivi del credito (¹).

VARIAZIONI IN AUMENTO:

INGRESSI DA ESPOSIZIONI NON DETERIORATE:

02 ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI (SCADUTE E NON SCADUTE)

Figurano nella presente sottovoce anche le esposizioni classificate in sofferenza al momento del riconoscimento della concessione.

06 ALTRE ESPOSIZIONI SCADUTE NON DETERIORATE

10 ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE

TRASFERIMENTI DA:

14 INADEMPIENZE PROBABILI

18 ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE

ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

26 ESCUSSIONI DI GARANZIE

30 ALTRE

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

¹ In particolare, gli eventi estintivi da prendere in considerazione ricorrono quando i competenti organi aziendali abbiano, con specifica delibera, preso definitivamente atto dell'irrecuperabilità dell'attività finanziaria o di quota parte della stessa oppure abbiano rinunciato agli atti di recupero per motivi di convenienza economica. Nel caso di crediti integralmente svalutati, dalla delibera di irrecuperabilità discenderà di norma la rinuncia da parte dell'azienda agli atti di recupero. Tale principio vale anche nel caso di attività in sofferenza verso soggetti sottoposti a procedure concorsuali; pertanto, ancorché non sia intervenuta la chiusura della procedura concorsuale, la segnalazione delle attività in sofferenza non è più dovuta, laddove sia stata assunta la delibera anzidetta.

34	USCITE VERSO ESPOSIZIONI NON DETERIORATE
38	CANCELLAZIONI
42	INCASSI
	REALIZZI PER CESSIONI:
46	CONNESSI CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE
50	ALTRE
54	TRASFERIMENTO A INADEMPIENZE PROBABILI
58	PERDITE DA CESSIONE
62	ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE
66	NUOVE POSIZIONI IN SOFFERENZA: NUMERO CLIENTI

Voce: **52377**

VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE PER CASSA: INADEMPIENZE PROBABILI

Le variazioni devono riferirsi a valori cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

Il passaggio di una posizione fra le esposizioni relative a inadempienze probabili in un semestre (es. il primo) e fra le sofferenze nel medesimo semestre deve essere rilevato sia nel periodo 1/1 – 30/6 che nel periodo 1/1 – 31/12: a) con riferimento alle inadempienze probabili, come una variazione in aumento e una variazione in diminuzione; b) con riferimento alle sofferenze, come una variazione in aumento.

Il passaggio di una posizione fra le inadempienze probabili nel primo semestre e fra le sofferenze nel secondo semestre del medesimo anno deve essere rilevato: 1) con riferimento al periodo 1/1 – 30/06 come variazione in aumento delle inadempienze probabili; 2) con riferimento al periodo 1/1 – 31/12 indicando due variazioni, una in aumento e l'altra in diminuzione, delle inadempienze probabili (nonché, ovviamente, una variazione in aumento delle sofferenze).

Nella sottovoce 38 devono essere rilevate le cancellazioni di attività finanziarie, a seguito degli eventi del credito ⁽¹⁾.

VARIAZIONI IN AUMENTO:

INGRESSI DA ESPOSIZIONI NON DETERIORATE:

02 ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI (SCADUTE E NON SCADUTE)

Figurano nella presente sottovoce anche le esposizioni classificate tra le inadempienze probabili al momento del riconoscimento della concessione.

06 ALTRE ESPOSIZIONI SCADUTE NON DETERIORATE

10 ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE

¹ In particolare, gli eventi estintivi da prendere in considerazione ricorrono quando i competenti organi aziendali abbiano, con specifica delibera, preso definitivamente atto dell'irrecuperabilità dell'attività finanziaria o di quota parte della stessa oppure abbiano rinunciato agli atti di recupero per motivi di convenienza economica. Nel caso di crediti integralmente svalutati, dalla delibera di irrecuperabilità discenderà di norma la rinuncia da parte dell'azienda agli atti di recupero. Tale principio vale anche nel caso di attività in sofferenza verso soggetti sottoposti a procedure concorsuali; pertanto, ancorché non sia intervenuta la chiusura della procedura concorsuale, la segnalazione delle attività in sofferenza non è più dovuta, laddove sia stata assunta la delibera anzidetta.

TRASFERIMENTI DA

- 14 SOFFERENZE
- 18 ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE

ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

- 26 ESCUSSIONI DI GARANZIE
- 30 ALTRE

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

- 34 USCITE VERSO ESPOSIZIONI NON DETERIORATE
- 38 CANCELLAZIONI
- 42 INCASSI

REALIZZI PER CESSIONI:

- 46 CONNESSI CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE
- 50 ALTRE

TRASFERIMENTI A:

- 54 SOFFERENZE
- 56 ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE
- 58 PERDITE DA CESSIONE
- 62 ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

- 66 NUOVE INADEMPIENZE PROBABILI: NUMERO CLIENTI

Voce: **52378**

VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE PER CASSA SCADUTE DETERIORATE

Le variazioni devono riferirsi a valori lordi e cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

Vanno compensati tra loro gli aumenti e le diminuzioni delle esposizioni scadute deteriorate verificatisi, nel medesimo periodo di riferimento della segnalazione, come conseguenza del raggiungimento della soglia di scaduto fissata dalla definizione (cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo 7 “Qualità del credito”).

Il passaggio di una posizione fra le esposizioni relative a esposizioni scadute deteriorate in un semestre (es. il primo) e fra le inadempienze probabili o le sofferenze nel medesimo semestre deve essere rilevato sia nel periodo 1/1 – 30/6 che nel periodo 1/1 – 31/12: a) con riferimento alle esposizioni scadute deteriorate, come una variazione in aumento e una variazione in diminuzione; b) con riferimento alle inadempienze probabili o alle sofferenze, come una variazione in aumento.

Il passaggio di una posizione fra gli scaduti nel primo semestre e fra le inadempienze probabili o le sofferenze nel secondo semestre del medesimo anno deve essere rilevato: 1) con riferimento al periodo 1/1 – 30/06 come variazione in aumento delle esposizioni scadute; 2) con riferimento al periodo 1/1 – 31/12 indicando due variazioni, una in aumento e l'altra in diminuzione, delle esposizioni scadute (nonché, ovviamente, una variazione in aumento delle inadempienze probabili o delle sofferenze).

Nella sottovoce 38 devono essere rilevate le cancellazioni di attività finanziarie, a seguito degli eventi estintivi del credito (¹).

VARIAZIONI IN AUMENTO:

INGRESSI DA ESPOSIZIONI NON DETERIORATE:

- 06** **ESPOSIZIONI SCADUTE NON DETERIORATE**
- 10** **ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE**
- 14** **TRASFERIMENTI DA INADEMPIENZE PROBABILI**

¹ In particolare, gli eventi estintivi da prendere in considerazione ricorrono quando i competenti organi aziendali abbiano, con specifica delibera, preso definitivamente atto dell'irrecuperabilità dell'attività finanziaria o di quota parte della stessa oppure abbiano rinunciato agli atti di recupero per motivi di convenienza economica. Nel caso di crediti integralmente svalutati, dalla delibera di irrecuperabilità discenderà di norma la rinuncia da parte dell'azienda agli atti di recupero. Tale principio vale anche nel caso di attività in sofferenza verso soggetti sottoposti a procedure concorsuali; pertanto, ancorché non sia intervenuta la chiusura della procedura concorsuale, la segnalazione delle attività in sofferenza non è più dovuta, laddove sia stata assunta la delibera anzidetta.

18 ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

USCITE VERSO ESPOSIZIONI NON DETERIORATE:

22 ESPOSIZIONI SCADUTE NON DETERIORATE

26 ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE

38 CANCELLAZIONI

42 INCASSI

REALIZZI PER CESSIONI:

46 CONNESSI CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

50 ALTRE

TRASFERIMENTI A:

52 SOFFERENZE

54 INADEMPIENZE PROBABILI

58 PERDITE DA CESSIONE

62 ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

66 NUOVE POSIZIONI SCADUTE DETERIORATE: NUMERO CLIENTI

E' prevista la ripartizione per "soggetto debitore" o per "singola transazione" (variabile: "tipo approccio"). Relativamente all'approccio per "singola transazione", il cliente cui si riferisce lo scaduto va segnalato soltanto con riferimento alla prima transazione scaduta.

Voce: **52379**

VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE OGGETTO DI CONCESSIONI DETERIORATE

La presente voce costituisce un dettaglio delle voci 52375, 52377 e 52378.

Le variazioni devono riferirsi a valori cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

Nella sottovoce 30 devono essere rilevate le cancellazioni di attività finanziarie, a seguito degli eventi estintivi del credito (¹).

VARIAZIONI IN AUMENTO:

INGRESSI DA ESPOSIZIONI NON DETERIORATE:

- 02** ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI (SCADUTE E NON SCADUTE)
- 06** ALTRE ESPOSIZIONI SCADUTE NON DETERIORATE
- 10** ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE

ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO:

- 14** ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE
- 18** ALTRE ESPOSIZIONI DETERIORATE
- 22** ALTRE

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

- 26** USCITE VERSO ESPOSIZIONI OGGETTO DI ALTRE CONCESSIONI
- 30** CANCELLAZIONI
- 34** INCASSI

¹ In particolare, gli eventi estintivi da prendere in considerazione ricorrono quando i competenti organi aziendali abbiano, con specifica delibera, preso definitivamente atto dell'irrecuperabilità dell'attività finanziaria o di quota parte della stessa oppure abbiano rinunciato agli atti di recupero per motivi di convenienza economica. Nel caso di crediti integralmente svalutati, dalla delibera di irrecuperabilità discenderà di norma la rinuncia da parte dell'azienda agli atti di recupero. Tale principio vale anche nel caso di attività in sofferenza verso soggetti sottoposti a procedure concorsuali; pertanto, ancorché non sia intervenuta la chiusura della procedura concorsuale, la segnalazione delle attività in sofferenza non è più dovuta, laddove sia stata assunta la delibera anzidetta.

REALIZZI PER CESSIONI:

- 38** CONNESSI CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE
- 42** ALTRE
- 46** PERDITE DA CESSIONE
- 50** ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE
- 54** NUOVE POSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI DETERIORATE: NUMERO CLIENTI

Voce: **52381**

VARIAZIONI DELLE ALTRE ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI

VARIAZIONI IN AUMENTO:

TRASFERIMENTI DA ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE:

- 02** ESPOSIZIONI SCADUTE NON DETERIORATE
- 06** ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE
- 10** INGRESSI DA ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI DETERIORATE
- 14** ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

- 18** USCITE VERSO ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE
- 22** CANCELLAZIONI
- 26** INCASSI

REALIZZI PER CESSIONI:

- 30** CONNESSI CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE
- 34** ALTRE

TRASFERIMENTI A:

- 38** SOFFERENZE – ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI DETERIORATE
- 42** INADEMPIENZE PROBABILI – ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI DETERIORATE
- 46** ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE – ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI DETERIORATE
- 50** PERDITE DA CESSIONE

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 8 - Qualità e flussi

54 ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

58 NUOVE POSIZIONI OGGETTO DI ALTRE CONCESSIONI: NUMERO
CLIENTI

Voce: **52383**

VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU SOFFERENZE PER CASSA

Le variazioni devono riferirsi a valori cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

VARIAZIONI IN AUMENTO:

02 RETTIFICHE DI VALORE

04 PERDITE DA CESSIONE

TRASFERIMENTI DA:

06 INADEMPIENZE PROBABILI

10 ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE

ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

14 ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI NON DETERIORATE

Figurano nella presente sottovoce anche le esposizioni classificate tra le sofferenze al momento del riconoscimento della concessione.

18 ESCUSSIONI DI GARANZIE

22 ALTRE

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE:

26 DA INTERESSI

30 ALTRE

34 RIPRESE DI VALORE DA INCASSO

38 UTILI DA CESSIONE

42 CANCELLAZIONI

46 TRASFERIMENTI A INADEMPIENZE PROBABILI

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 8 - Qualità e flussi

50 ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

Voce: **52385**

VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU INADEMPIENZE PROBABILI PER CASSA

Le variazioni devono riferirsi a valori cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

VARIAZIONI IN AUMENTO:

02 RETTIFICHE DI VALORE

04 PERDITE DA CESSIONE

TRASFERIMENTI DA:

06 SOFFERENZE

10 ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE

ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

14 ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI NON DETERIORATE

Figurano nella presente sottovoce anche le esposizioni classificate tra le inadempienze probabili al momento del riconoscimento della concessione.

18 ESCUSSIONI DI GARANZIE

22 ALTRE

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE:

26 DA INTERESSI

30 ALTRE

34 RIPRESE DI VALORE DA INCASSO

38 UTILI DA CESSIONE

42 CANCELLAZIONI

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 8 - Qualità e flussi

TRASFERIMENTI A:

- 44** SOFFERENZE
- 48** ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE
- 50** ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

Voce: **52387**

**VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE
COMPLESSIVE SU ESPOSIZIONI CREDITIZIE PER CASSA
SCADUTE DETERIORATE**

Le variazioni devono riferirsi a valori lordi e cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

VARIAZIONI IN AUMENTO:

02 RETTIFICHE DI VALORE

04 PERDITE DA CESSIONE

INGRESSI DA ESPOSIZIONI NON DETERIORATE:

08 ESPOSIZIONI SCADUTE NON DETERIORATE

12 ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE

16 TRASFERIMENTI DA INADEMPIENZE PROBABILI

20 ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

28 RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE

34 RIPRESE DI VALORE DA INCASSO

38 UTILI DA CESSIONE

42 CANCELLAZIONI

TRASFERIMENTI A:

44 SOFFERENZE

46 INADEMPIENZE PROBABILI

50 ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

Voce: **52391**

**VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE
COMPLESSIVE SU ESPOSIZIONI OGGETTO DI ALTRE
CONCESSIONI**

VARIAZIONI IN AUMENTO:

02 RETTIFICHE DI VALORE

04 PERDITE DA CESSIONE

TRASFERIMENTI DA:

08 ESPOSIZIONI SCADUTE NON DETERIORATE

12 ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE

20 ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE:

26 DA INTERESSI

30 ALTRE

34 RIPRESE DI VALORE DA INCASSO

38 UTILI DA CESSIONE

42 CANCELLAZIONI

TRASFERIMENTI A:

44 SOFFERENZE

46 INADEMPIENZE PROBABILI

48 ESPOSIZIONI CREDITIZIE SCADUTE DETERIORATE

52 ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

Voce: **52388**

VARIAZIONI DELLE GARANZIE RILASCIATE DETERIORATE: IN SOFFERENZA

Cfr. voce 52251.

Le variazioni devono riferirsi a valori lordi e cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

Formano oggetto di segnalazione nella presente voce il numero e l'importo delle variazioni delle garanzie rilasciate deteriorate classificate in sofferenza.

È prevista la ripartizione per garanzie di natura finanziaria a prima richiesta, altre garanzie di natura finanziaria, garanzie di natura commerciale (variabile "Natura garanzia").

VARIAZIONI IN AUMENTO:

TRASFERIMENTI DA GARANZIE NON DETERIORATE

CONTROGARANTITE

02 AMMONTARE

04 NUMERO

ALTRE

06 AMMONTARE

08 NUMERO

TRASFERIMENTI DA ALTRE GARANZIE DETERIORATE

CONTROGARANTITE

10 AMMONTARE

12 NUMERO

ALTRE

14 AMMONTARE

16 NUMERO

ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

CONTROGARANTITE

18 AMMONTARE

20 NUMERO

ALTRE

22 AMMONTARE

24 NUMERO

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

USCITE VERSO GARANZIE NON DETERIORATE

CONTROGARANTITE

26 AMMONTARE

28 NUMERO

ALTRE

30 AMMONTARE

32 NUMERO

USCITE VERSO ALTRE GARANZIE DETERIORATE

CONTROGARANTITE

34 AMMONTARE

36 NUMERO

ALTRE

38 AMMONTARE

40 NUMERO

ESCUSSIONI

CONTROGARANTITE

42 AMMONTARE

44 NUMERO

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 8 - Qualità e flussi

ALTRE

46 AMMONTARE

48 NUMERO

ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

CONTROGARANTITE

50 AMMONTARE

ALTRE

52 AMMONTARE

Voce: **52390**

VARIAZIONI DELLE GARANZIE RILASCIATE DETERIORATE: ALTRE

Cfr. voce 52251.

Le variazioni devono riferirsi a valori lordi e cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

Formano oggetto di segnalazione nella presente voce il numero e l'importo delle variazioni delle garanzie rilasciate classificate come deteriorate (diverse dalle sofferenze).

È prevista la ripartizione per garanzie di natura finanziaria a prima richiesta, altre garanzie di natura finanziaria, garanzie di natura commerciale (variabile "Natura garanzia").

VARIAZIONI IN AUMENTO:

TRASFERIMENTI DA GARANZIE NON DETERIORATE

CONTROGARANTITE

02 AMMONTARE

04 NUMERO

ALTRE

06 AMMONTARE

08 NUMERO

TRASFERIMENTI DA GARANZIE IN SOFFERENZA

CONTROGARANTITE

10 AMMONTARE

12 NUMERO

ALTRE

14 AMMONTARE

16 NUMERO

ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

CONTROGARANTITE

18 AMMONTARE

20 NUMERO

ALTRE

22 AMMONTARE

24 NUMERO

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

USCITE VERSO GARANZIE NON DETERIORATE

CONTROGARANTITE

26 AMMONTARE

28 NUMERO

ALTRE

30 AMMONTARE

32 NUMERO

USCITE VERSO GARANZIE IN SOFFERENZA

CONTROGARANTITE

34 AMMONTARE

36 NUMERO

ALTRE

38 AMMONTARE

40 NUMERO

ESCUSSIONI

CONTROGARANTITE

42 AMMONTARE

44 NUMERO

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 8 - Qualità e flussi

ALTRE

46 AMMONTARE

48 NUMERO

ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

CONTROGARANTITE

50 AMMONTARE

ALTRE

52 AMMONTARE

Voce: **52394**

RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE

Ammontare delle rettifiche di valore complessive operate sino alla data di riferimento della segnalazione.

Si distingue per i seguenti portafogli di classificazione contabile: attività finanziarie di negoziazione (limitatamente alle sottovoci 18 e 26), attività finanziarie valutate al fair value; attività finanziarie disponibili per la vendita; attività finanziarie detenute sino alla scadenza; crediti; attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione.

Le rettifiche di valore relative agli strumenti finanziari derivati sono incluse nella sottovoce 42.

E' prevista la distinzione tra attività "proprie", attività "cedute non cancellate anche a fini prudenziali", attività "cedute non cancellate solo a fini di bilancio" (variabile: "proprie/cedute non cancellate"), con esclusione delle sottovoci 38 e 42.

Con riferimento alle sofferenze, alle inadempienze probabili e alle esposizioni scadute deteriorate è prevista la distinzione tra esposizioni creditizie oggetto di concessioni deteriorate e altre esposizioni creditizie (variabile "esposizioni con/senza concessioni").

Ai fini dell'individuazione delle altre esposizioni creditizie oggetto di concessione si rinvia alle Avvertenze Generali, paragrafo "Qualità del credito".

L'importo di tali rettifiche di valore va segnalato fino al momento in cui intervenga un evento estintivo dei crediti sottostanti. Tale evento ricorre non soltanto nei casi in cui sia intervenuto un fatto che giuridicamente comporta il venir meno del corrispondente diritto dell'ente segnalante, ma anche quando i competenti organi aziendali abbiano, con specifica delibera, preso definitivamente atto dell'irrecuperabilità del credito o di quota parte dello stesso oppure abbiano rinunciato agli atti di recupero per motivi di convenienza economica. Tale principio vale anche nel caso di crediti in sofferenza verso soggetti sottoposti a procedure concorsuali; pertanto, ancorché non sia intervenuta la chiusura della procedura concorsuale, la segnalazione delle rettifiche di valore dei crediti in sofferenza non è più dovuta, laddove sia stata assunta la suddetta delibera.

La presente voce va segnalata con periodicità semestrale con riferimento alle esposizioni in essere alla data di riferimento della segnalazione. La determinazione delle perdite di valore deve essere effettuata sulla base dei criteri di bilancio, se la segnalazione si riferisce al 31 dicembre, o sulla base di criteri analoghi per le altre date segnaletiche. Tali disposizioni si applicano anche agli intermediari il cui esercizio si chiude in data diversa dal 31 dicembre.

RETTIFICHE DI VALORE

SU ESPOSIZIONI CREDITIZIE PER CASSA:

02 SOFFERENZE

06 INADEMPIENZE PROBABILI

È altresì prevista la ripartizione per “soggetto debitore” o per “singola transazione” (variabile: “tipo approccio”).

10 ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE

È prevista la ripartizione per “soggetto debitore” o per “singola transazione con *pulling effect*” o per “singola transazione senza *pulling effect*” (variabile: “tipo approccio”).

ESPOSIZIONI SCADUTE NON DETERIORATE:

14 OGGETTO DI CONCESSIONI

18 ALTRE

ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE:

22 OGGETTO DI CONCESSIONI

26 ALTRE

SU ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO:

38 DETERIORATE

42 NON DETERIORATE

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 10 - Saldi medi

Sottosezione:

10 – SALDI MEDI

Voce: **46319**

SALDI MEDI ATTIVI

Le medie vanno calcolate dividendo la somma dei saldi contabili giornalieri (compresi i giorni festivi e non lavorativi) degli aggregati considerati per il numero dei giorni del trimestre di riferimento della segnalazione.

Gli importi delle sottovoci di seguito indicate vanno considerati al lordo delle rettifiche di valore e al netto dei risconti.

01 TITOLI DI PROPRIETÀ

Ai fini della quantificazione dei saldi medi occorre depurare i saldi contabili giornalieri delle eventuali componenti reddituali (interessi e risultato della negoziazione).

06 RAPPORTI CON BANCHE

10 EFFETTI ALL'INCASSO

CREDITI:

Vanno incluse anche le attività cedute non cancellate.

11 PER LEASING FINANZIARIO SU ESPOSIZIONI NON DETERIORATE

12 PER FACTORING

13 PER CREDITO AL CONSUMO

La sottovoce include anche i crediti concessi tramite carte di credito rateali.

15 PER CARTE DI CREDITO

17 PER ALTRI FINANZIAMENTI

18 EFFETTI INSOLUTI ED AL PROTESTO

22 SOFFERENZE

26 CREDITI PER SERVIZI

36 ALTRI CREDITI

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 12 - Servizi di pagamento e moneta elettronica

Sottosezione:

12 – SERVIZI DI PAGAMENTO E MONETA ELETTRONICA

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 12 - Servizi di pagamento e moneta elettronica

Voce: **52507**

INTERESSI ATTIVI MATURATI SU CONTI DI PAGAMENTO

Per la definizione di conto di pagamento cfr. Avvertenze Generali, par. 12.4.

Vanno segnalati nella presente voce gli interessi attivi maturati su conti di pagamento nonché sugli sconfinamenti di cui all'art. 4 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, in qualità di Presidente del CICR, del 3 agosto 2016. Sono inclusi sia gli interessi maturati e non ancora esigibili ai sensi del citato articolo, sia quelli esigibili per i quali il cliente non ha autorizzato l'addebito sul conto.

04 INTERESSI MATURATI E NON ANCORA ESIGIBILI

08 INTERESSI MATURATI ED ESIGIBILI

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 15 – Operazioni di microcredito

Sottosezione:

15 – OPERAZIONI DI MICROCREDITO

— II. 15. 1 —

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 15 - Operazioni di microcredito

Voce: **67726**

OPERAZIONI DI MICROCREDITO: ESPOSIZIONE LORDA

La presente voce ha periodicità semestrale.

È prevista la ripartizione tra sofferenze, altre esposizioni deteriorate ed esposizioni non deteriorate (Variabile “qualità del credito”).

- 04** MICROCREDITO PRODUTTIVO
- 08** MICROCREDITO SOCIALE
- 12** MICROLEASING FINANZIARIO
- 16** OPERAZIONI DI FINANZA MUTUALISTICA E SOLIDALE
- 20** ALTRI CREDITI

Voce: **67728**

VARIAZIONI DELLE OPERAZIONI DI MICROCREDITO: AMMONTARE

La presente voce ha periodicità semestrale.

È prevista la ripartizione tra sofferenze, altre esposizioni deteriorate ed esposizioni non deteriorate (Variabile “qualità del credito”).

VARIAZIONI IN AUMENTO

NUOVE OPERAZIONI

- 14** MICROCREDITO PRODUTTIVO
- 16** MICROCREDITO SOCIALE
- 18** MICROLEASING FINANZIARIO
- 20** OPERAZIONI DI FINANZA MUTUALISTICA E SOLIDALE
- 22** ALTRI CREDITI

RINNOVI DI OPERAZIONI GIÀ ESISTENTI

- 24** MICROCREDITO PRODUTTIVO
- 26** MICROCREDITO SOCIALE
- 28** MICROLEASING FINANZIARIO
- 30** OPERAZIONI DI FINANZA MUTUALISTICA E SOLIDALE
- 32** ALTRI CREDITI

ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

- 34** MICROCREDITO PRODUTTIVO
- 36** MICROCREDITO SOCIALE
- 38** MICROLEASING FINANZIARIO
- 40** OPERAZIONI DI FINANZA MUTUALISTICA E SOLIDALE
- 42** ALTRI CREDITI

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

RIMBORSI

44	MICROCREDITO PRODUTTIVO
46	MICROCREDITO SOCIALE
48	MICROLEASING FINANZIARIO
50	OPERAZIONI DI FINANZA MUTUALISTICA E SOLIDALE
53	ALTRI CREDITI
	CANCELLAZIONI
56	MICROCREDITO PRODUTTIVO
58	MICROCREDITO SOCIALE
60	MICROLEASING FINANZIARIO
62	OPERAZIONI DI FINANZA MUTUALISTICA E SOLIDALE
65	ALTRI CREDITI
	ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE
68	MICROCREDITO PRODUTTIVO
70	MICROCREDITO SOCIALE
72	MICROLEASING FINANZIARIO
74	OPERAZIONI DI FINANZA MUTUALISTICA E SOLIDALE
77	ALTRI CREDITI

Voce: **67748**

**MICROCREDITO PRODUTTIVO E SOCIALE:
RIPARTIZIONE DELL'AMMONTARE DEI FINANZIAMENTI
PER FINALITÀ DEL CREDITO, TIPOLOGIA, SETTORE
ECONOMICO E AREA GEOGRAFICA DEL BENEFICIARIO**

La presente voce ha periodicità semestrale.

È prevista la distinzione tra “società non finanziarie”, “famiglie produttrici” e “famiglie consumatrici” (variabile: settore di attività economica).

Con riferimento alla sottovoce 04 è richiesta la ripartizione per finalità del microcredito.

Viene altresì richiesta per entrambe le sottovoci la ripartizione per ramo di attività economica, genere, status immigrato e classe d'età del beneficiario. Ai fini della segnalazione della variabile status immigrato, viene considerato immigrato chi ha lasciato volontariamente il proprio paese d'origine per cercare un lavoro e risiede in Italia. Nel caso di finanziamento a società, ai fini della segnalazione delle variabili genere, status immigrato e classe d'età del beneficiario occorre fare riferimento al rappresentante legale della società.

Se uno stesso finanziamento è erogato per più finalità l'ammontare in essere alla data di riferimento della segnalazione andrà ripartito pro quota per ciascuna finalità in base al peso dell'importo di ciascuna finalità sul totale del finanziamento da segnalare.

È richiesta, infine, la ripartizione per regione di residenza del beneficiario.

04 MICROCREDITO PRODUTTIVO

08 MICROCREDITO SOCIALE

Voce: **67730**

MICROCREDITO: NUMERO DEI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO

La presente voce ha periodicità semestrale.

Nella presente voce forma oggetto di rilevazione il numero dei contratti di finanziamento in essere alla data di riferimento della segnalazione.

- 04** MICROCREDITO PRODUTTIVO
- 08** MICROCREDITO SOCIALE
- 12** MICROLEASING FINANZIARIO
- 16** OPERAZIONI DI FINANZA MUTUALISTICA E SOLIDALE
- 20** ALTRI CREDITI

Voce: **67732**

VARIAZIONI DELLE OPERAZIONI DI MICROCREDITO: NUMERO DI CONTRATTI

La presente voce ha periodicità semestrale.

VARIAZIONI IN AUMENTO

NUOVE OPERAZIONI

- 14** MICROCREDITO PRODUTTIVO
- 16** MICROCREDITO SOCIALE
- 18** MICROLEASING FINANZIARIO
- 20** OPERAZIONI DI FINANZA MUTUALISTICA E SOLIDALE
- 22** ALTRI CREDITI

RINNOVI DI OPERAZIONI GIÀ ESISTENTI

- 24** MICROCREDITO PRODUTTIVO
- 26** MICROCREDITO SOCIALE
- 28** MICROLEASING FINANZIARIO
- 30** OPERAZIONI DI FINANZA MUTUALISTICA E SOLIDALE
- 32** ALTRI CREDITI

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

OPERAZIONI RIMBORSATE INTEGRALMENTE

- 34** MICROCREDITO PRODUTTIVO
- 36** MICROCREDITO SOCIALE
- 38** MICROLEASING FINANZIARIO

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 15 – Operazioni di microcredito

40 OPERAZIONI DI FINANZA MUTUALISTICA E SOLIDALE

43 ALTRI CREDITI

CANCELLAZIONI

46 MICROCREDITO PRODUTTIVO

48 MICROCREDITO SOCIALE

50 MICROLEASING FINANZIARIO

52 OPERAZIONI DI FINANZA MUTUALISTICA E SOLIDALE

55 ALTRI CREDITI

Voce: **67740**

MICROCREDITO PRODUTTIVO: RIPARTIZIONE PER TIPOLOGIA DI SERVIZI AUSILIARI OFFERTI (NUMERO DI CONTRATTI)

La presente voce ha periodicità semestrale.

SERVIZIO DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETTERA a) DEL D.M. 176/2014

04 PRESTATO DALL'INTERMEDIARIO

08 RICEVUTO DA SOGGETTI SPECIALIZZATI

SERVIZIO DI CUI ALL' ART. 3, COMMA 1, LETTERA b) DEL D.M. 176/2014

12 PRESTATO DALL'INTERMEDIARIO

16 RICEVUTO DA SOGGETTI SPECIALIZZATI

SERVIZIO DI CUI ALL' ART. 3, COMMA 1, LETTERA c) DEL D.M. 176/2014

20 PRESTATO DALL'INTERMEDIARIO

24 RICEVUTO DA SOGGETTI SPECIALIZZATI

SERVIZIO DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETTERA d) DEL D.M. 176/2014

28 PRESTATO DALL'INTERMEDIARIO

32 RICEVUTO DA SOGGETTI SPECIALIZZATI

SERVIZIO DI CUI ALL' ART. 3, COMMA 1, LETTERA e) DEL D.M. 176/2014

36 PRESTATO DALL'INTERMEDIARIO

40 RICEVUTO DA SOGGETTI SPECIALIZZATI

**SERVIZIO DI CUI ALL' ART. 3, COMMA 1, LETTERA f) DEL D.M.
176/2014**

44 PRESTATO DALL'INTERMEDIARIO

48 RICEVUTO DA SOGGETTI SPECIALIZZATI

**SERVIZIO DI CUI ALL' ART. 3, COMMA 1, LETTERA g) DEL D.M.
176/2014**

52 PRESTATO DALL'INTERMEDIARIO

56 RICEVUTO DA SOGGETTI SPECIALIZZATI

Voce: **67744**

MICROCREDITO SOCIALE: NUMERO DI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO ASSISTITI DA SERVIZI AUSILIARI

La presente voce ha periodicità semestrale.

04 FORNITI IN PROPRIO

08 FORNITI TRAMITE SOGGETTI SPECIALIZZATI